

IL TRIBUNALE

- Rilevato che l'imputata B**** (personalmente) e l'imputata A**** (tramite procuratore speciale) hanno chiesto di essere "messe alla prova" in forza delle disposizioni introdotte dal capo II della legge n. 67/2014, allegando all'istanza la richiesta formulata all'UEPE di predisposizione di un programma per la messa alla prova;
- Rilevato che il Pubblico Ministero si è opposto, evidenziando: (a) che – trattandosi di procedimento oggettivamente cumulativo e essendo alcuni dei reati oggetto dell'imputazione puniti con pena superiore a quattro anni di reclusione – la richiesta è inammissibile, non potendosi scindere il processo oggettivamente cumulativo; (b) che la richiesta è parimenti inammissibile, essendo stato superato il termine dell'apertura del dibattimento – ragionevolmente previsto dal legislatore a pena di decadenza – per formulare la richiesta; (c) che, ancora, la richiesta è inammissibile, in assenza del deposito di un programma e in assenza della anche labiale affermazione di disponibilità a risarcire il danno cagionato alle persone offese;
- Rilevato che il difensore delle Parti civili si è rimesso;

OSSERVA

1. Sulla natura dell'istituto della messa alla prova

Il Tribunale ritiene che l'istituto della messa alla prova – comportando in caso di esito positivo della stessa l'estinzione del reato – è istituto di natura anche sostanziale, attenendo al trattamento sanzionatorio. Ciò comporta – quale conseguenza – la considerazione della novella alla luce dei principi generali in ordine all'applicazione ai processi in corso dei mutamenti di natura penale sostanziale favorevoli agli imputati.

Conclusione che è ancor più vera, considerata la portata di diritto fondamentale attribuita dalla giurisprudenza sovra-nazionale al diritto alla "retroattività in mitius", temperabile – secondo la nostra giurisprudenza costituzionale – solo ove il contenimento della portata retroattiva del trattamento favorevole corrisponda a criteri di ragionevolezza e rientri nel cd. *margin*e di apprezzamento comunque riconosciuto agli ordinamenti nazionali.

2. Sull'ammissibilità di una richiesta di separazione dei procedimenti per messa alla prova per alcuni soltanto dei reati oggetto di un processo oggettivamente cumulativo.

Il Tribunale ritiene che tale opzione non sia preclusa. Non si ignora, all'evidenza, la prevalente giurisprudenza di legittimità che esclude tale possibilità in caso di richiesta di cd. *patteggiamento parziale* in caso di procedimento oggettivamente cumulativo (da ultimo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41138 del 23/05/2013, ric. P.M. in proc. Pokutinski e altro, Rv. 256929; v. però contra: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 34915 del 13/07/2011, ric. D.L., Rv. 250860).

Tuttavia, i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità non risultano esattamente riconducibili al caso in esame, essendo il cd. *patteggiamento parziale* situazione

diversa dalla presente. Nel patteggiamento parziale si dà comunque l'applicazione di una pena, seppure ridotta quale contropartita dell'accettazione di una rinuncia al contraddittorio; il che giustifica i reiterati richiami alla natura deflattiva dell'istituto.

Al contrario, nel caso della messa alla prova, l'istituto non tende solo ad un obiettivo di deflazione processuale, ma – in modo più complesso – anche ad esigenze di risocializzazione della persona autrice di reati (rispondendo ad esigenze costituzionali presidiate dall'art. 27, comma 3, Cost.) e – dato certo non secondario – anche alla rinuncia, in caso di esito positivo della messa alla prova, ad esercitare la pretesa punitiva, posto che in tal caso il reato si estingue.

E, in tale prospettiva, si ritiene sia diritto dell'imputato – anche in assenza di un concreto beneficio deflattivo per il sistema giudiziario – quello di vedere estinto uno dei reati a lui contestati.

Senza trascurare il fatto che il ritenere inammissibile un'istanza come quella in esame potrebbe condurre a conseguenze paradossali: ragionando in linea astratta, potrebbe darsi il caso di un imputato che - accusato in un processo oggettivamente cumulativo (in cui alcuni dei reati non ammettano la *messa alla prova*) – si veda respingere l'istanza per esservi nell'imputazione *anche* reati per cui la definizione alternativa non è prevista dalla legge; e, in tale contesto, occorre chiedersi cosa potrebbe avvenire nel caso in cui – all'esito del giudizio – l'imputato venga assolto per i soli reati che precludevano l'accesso alla messa alla prova e debba essere condannato per i reati per i quali avrebbe avuto diritto alla sospensione del processo e alla messa alla prova. E, in un simile scenario, e in assenza di meccanismi di “recupero” dei benefici previsti dall'art. 168 bis e ss. c.p., la posizione soggettiva dell'imputato ne risulterebbe fatalmente pregiudicata.

Del resto, la possibilità di separare i processi in un contesto simile a quello per cui si procede non risulta preclusa nemmeno dal codice di rito; l'art. 18, comma 1, lettera b), c.p.p. dispone che “la separazione di processi è disposta (...) (b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata disposta la sospensione del procedimento”.

3. Sulla tempestività della richiesta

Ciò premesso, occorre considerare due ulteriori problemi: (a) il novellato art. 464 bis c.p.p. introduce delle soglie di decadenza per la formulazione della richiesta che, oggi, dovrebbe ritenersi superata; (b) la legge n. 67/2014 non prevede una disciplina transitoria.

Il Tribunale ritiene che la questione sia risolvibile nei termini che seguono:

- il diritto di richiedere di sospendere il procedimento per messa alla prova – investendo istituti di natura anche sostanziale – è diritto che deve trovare applicazione ex art. 2 c.p. anche ai fatti pregressi e per i procedimenti pendenti;
- in assenza di norme transitorie che perimetrino nel tempo gli effetti della novella (come avvenne nel caso dell'entrata in vigore della riforma dell'istituto della prescrizione, peraltro oggetto di varie sentenze della Corte costituzionale, per es. sentt. 336 del 2011 e 393 del 2006) debbono valere i principi generali e, dunque, l'applicabilità dell'istituto di favore ai processi in corso;
- essendo stato superato il termine per formulare la domanda – previsto a pena di decadenza – la posizione soggettiva delle imputate non può che essere garantita mediante l'istituto

processuale della restituzione nel termine, ex art. 175 c.p.p., posto che il rispetto del termine non è stato possibile per causa di forza maggiore (il c.d. *factum principis*) e considerato che le imputate hanno richiesto di esercitare il diritto alla prima occasione utile per loro.

Senza trascurare, infine, che, nel caso specifico, il diritto delle imputate a formulare la richiesta solo in data odierna sarebbe anche da riconoscere in conseguenza del fatto che la presente udienza è la prima udienza successiva alla modifica dell'imputazione operata dal Pubblico ministero alla scorsa udienza.

4. Conclusioni

Le imputate non sono incorse in alcuna decadenza per richiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova. Sarà loro onere quello di attivarsi presso l'UEPE (al quale hanno già tempestivamente depositato la richiesta di programma di trattamento) al fine di elaborare d'intesa il programma medesimo; adempimento, questo, necessario a mettere il Tribunale in condizioni di separare i processi e sospendere il procedimento per i reati per cui ciò è ammesso.

Ciò che, comunque, non preclude la possibilità per questo Tribunale di proseguire nella già avviata istruttoria (posto che il processo non è ancora sospeso e che, comunque, l'istruttoria dovrebbe procedere comunque per i delitti punibili con pena della reclusione superiore a quattro anni nel massimo).

PER QUESTI MOTIVI

ammette la richiesta formulata dalle imputate e – in attesa del deposito del programma di trattamento – dispone la prosecuzione dell'istruttoria.

Letto all'udienza del 21.05.2014

Il Presidente
Antonio De Marchi